

(N. 737)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**
(VILLABRUNA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(DE PIETRO)

col **Ministro del Tesoro**
(GAVA)

col **Ministro delle Finanze**
(TREMELLONI)

col **Ministro del Bilancio**
(VANONI)

col **Ministro dei Trasporti**
(MATTARELLA)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(VIGORELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1954

Soppressione dell'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.)
e riorganizzazione delle Imprese controllate.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — L'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.), ente di diritto pubblico con sede in Roma, fu istituita con regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406 con « lo scopo di promuovere la ricerca, la coltivazione ed il consumo del carbone fossile nazionale ».

Il capitale iniziale era di lire 50 milioni elevato, con decreto-legge 3 giugno 1940, a lire 600 milioni.

Il capitale è sottoscritto da:

1) Demanio dello Stato . . .	L.	475.000.000
2) Istituto nazionale della previdenza sociale . . .	»	60.000.000
3) Istituto nazionale delle assicurazioni	»	60.000.000
4) Riunione adriatica di sicurtà	»	3.000.000
5) Assicurazioni generali Venezia	»	2.000.000
Totale	L.	600.000.000

La figura assunta dall'A.Ca.I. è quella di una *holding* con funzioni di controllo sulle seguenti imprese:

Società mineraria carbonifera sarda, con sede in Carbonia, capitale sociale di lire 500 milioni elevato, per conguaglio monetario, a lire 1 miliardo e posseduto interamente dall'A.Ca.I.;

Società mineraria carbonifera Arsa, con sede in Roma, oggi in liquidazione, capitale sociale lire 100 milioni posseduti per il 95,64 per cento dall'A.Ca.I.;

Società mineraria della Venezia Giulia, con sede in Trieste, capitale sociale lire 3 milioni, interamente posseduto dall'A.Ca.I.;

Ferrovie meridionali sarde, con sede in Iglesias, capitale sociale lire 1.500.000, interamente posseduto dall'A.Ca.I.;

Società per lo sviluppo dell'impiego dei carboni italiani (S.I.C.I.), con sede in Roma, oggi in liquidazione, capitale sociale lire 1 milione, controllato per il 51 per cento dall'A.Ca.I.;

Istituto per le case popolari dell'A.Ca.I., ente morale con sede in Roma, capitale di dotazione lire 500.000 interamente posseduto dall'A.Ca.I.

Altre attività condotte direttamente dall'A.Ca.I. sono:

gestione della miniera di carbone di Ovaro (Udine) (in via di smobilitazione);

assunzione di lavori e di bonifica in appalto dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Cassa per il Mezzogiorno (limitatamente alla zona del Sulcis);

attività varie di ricerca mineraria in Sardegna e nel Continente;

attività di trasporto marittimo con una nave tipo « Liberty » della quale l'A.Ca.I. possiede sedici carature su ventiquattro.

La Società mineraria carbonifera sarda, a sua volta, gestisce l'Azienda agraria di Bacu Abis (Gonnesa, Iglesias), le miniere di bariolina di Monte Eca (Narcao). Inoltre la Carbosarda ha in corso di costruzione una centrale termoelettrica per il cui completamento ed il successivo esercizio sono intervenuti accordi con la Regione sarda attraverso l'Ente sardo di elettricità.

* * *

Nel primo dopoguerra (1947-1948) mentre il Paese era in grave penuria di energia, venne predisposto, con l'assistenza della Missione americana, e poi approvato nel 1950, un programma di ammodernamento e meccanizzazione delle miniere del Sulcis, per conseguire produzioni intorno a tre milioni di tonnellate annue di carbone in condizioni di prevista relativa economicità.

Al finanziamento del programma, che comportava una spesa di 17,5 miliardi, provvedeva in parte (lire 8 miliardi) lo Stato, mentre la rimanenza per lire 9,5 miliardi veniva coperta con mutui dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) su prestiti E.R.P. e fondo lire F.A.S. e F.L.A.M.

Ritardi frapposti nelle forniture dall'estero di taluni impianti, a seguito del conflitto coreano, hanno dilazionato l'attuazione del progetto già previsto per il 1953, mentre taluni lavori ed installazioni sono rimasti del tutto sospesi per sopravvenuti maggiori costi e crescenti difficoltà d'ordine economico e finanzia-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rio nel frattempo determinatesi nell'esercizio delle miniere.

La situazione verificatasi negli ultimi anni nell'andamento delle quotazioni internazionali del carbone con sensibile riduzione dei relativi prezzi, e, soprattutto, l'evoluzione del mercato interno dell'energia, influenzato al ribasso dai cospicui crescenti apporti produttivi di gas naturale da una parte e la larga crescente disponibilità di olio combustibile derivato dal notevole apparato di raffinazione degli oli minerali grezzi dall'altra, hanno avuto sfavorevoli conseguenze sulla gestione delle miniere del Sulcis.

Si sono determinate cioè crescenti situazioni di squilibrio e di disagio economico, derivanti dai bassi costi di ricavo dalla vendita del prodotto, in confronto agli altissimi costi derivanti dalle intrinseche caratteristiche dei giacimenti, dalla ritardata e parziale attuazione del piano di meccanizzazione sopra accennato e dalla notevole massa di operai che gravitano su quelle miniere.

Oltre 11.000 sono, infatti, i dipendenti dalle Aziende del gruppo di cui oltre 10.000 operai ed intorno a 50.000 è la popolazione di Carbonia e frazioni vicine che gravita per i suoi mezzi di vita sull'economia di quelle miniere, in mancanza di qualsiasi altra risorsa agricola ed industriale in quell'area depressa.

La capacità di assorbimento del mercato interno, in fatto di carbone Sulcis, non supera attualmente il milione di tonnellate l'anno e ciò in dipendenza della accennata situazione interna del mercato dell'energia nonchè dalla creazione del mercato europeo comune (C.E.C.A.) e dalla liberalizzazione degli scambi.

Negli ultimi cinque esercizi (1949-1953) si sono verificate perdite di esercizio per 12,2 miliardi circa, al netto delle sovvenzioni di perequazione corrisposte alla Società dal 15 marzo al 31 dicembre 1953.

L'aggravarsi della situazione economica e finanziaria della Società mineraria carbonifera sarda, che gestisce le miniere, ha condotto per successivi sviluppi alla nomina di un Commissario straordinario per l'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.) che controlla la Società predetta, il quale ha eseguito studi e proposto misure per un nuovo assetto economico e finanziario da dare a quelle miniere.

La situazione in atto risultante dal bilancio della Società mineraria carbonifera sarda al 31 dicembre 1953, è come appresso definita:

ATTIVO	
	Milioni di lire
Immobilizzi	22.940
Giacenze carbone	165
Crediti	1.830
	<u>24.935</u>
Perdite (al netto della perequazione)	12.112
	<u><u>37.047</u></u>
PASSIVO	
	Milioni di lire
Fondi ammortamento e personale .	5.811
Mutui I.M.I.	9.614
	<u>15.425</u>
Capitale sociale	1.000
Debiti verso lo Stato e A.Ca.I. . . .	12.653
Debiti vari	7.969
	<u>37.047</u>

Per il raggiungimento del nuovo assetto tecnico economico delle miniere è previsto:

1) messa in liquidazione dell'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.). La Società mineraria carbonifera sarda curerà, come organismo autonomo, la gestione delle miniere e controllerà l'Istituto per le case dell'A.Ca.I. che diviene una gestione autonoma della predetta Società;

2) limitazione del programma produttivo alle reali capacità di assorbimento del mercato interno che sono oggi dell'ordine di 1,1 milioni di tonnellate annue, senza escludere nel futuro quelle maggiori produzioni che il mercato dovesse richiedere, in vista anche di necessità eccezionali;

3) concentrazione della produzione in quelle miniere o in quei fasci carboniferi che per

le loro caratteristiche consentono più alti rendimenti;

4) rapido completamento da parte della predetta Società delle attrezzature e degli impianti in corso nelle miniere in modo da trarne profitto per la riduzione dei costi;

5) ridimensionamento e riorganizzazione dei servizi, dei cantieri e dei lavori in modo da aumentare il rendimento globale per operaio, contenere notevolmente taluni costi incidenti sull'esercizio e conseguire, nel secondo anno dall'inizio di attuazione del nuovo piano, una prima riduzione nel prezzo di costo, *fob* porti imbarco, intorno al venticinque per cento rispetto a quello attuale.

Per la parte finanziaria, avuto riguardo alla massa dei debiti che superano i 30 miliardi, alla necessità di ripianare le perdite di esercizio degli ultimi cinque anni, di consentire il completamento dei nuovi impianti, ed alleggerire gli alti gravami derivanti dagli interessi passivi, si prevede:

a) di passare a contributo straordinario l'ammontare delle anticipazioni di varia natura in tempi diversi fatte dallo Stato all'A.Ca.I. ed alla « Carbonifera sarda »;

b) incrementare, con un nuovo apporto dello Stato azionista, di lire 8 miliardi il capitale sociale oggi limitato a solo lire 1 miliardo.

Giova inoltre tener presente che la « Carbonifera sarda » godrà ancora fino al marzo 1955 del contributo di perequazione della Comunità del carbone e dell'acciaio al quale si aggiungerà eguale contributo da parte del bilancio italiano, in forza della legge 27 dicembre 1953, n. 947.

Dal punto di vista del collocamento si conferma che sarà possibile, in regime di mercato libero, mantenere gli assorbimenti di carbone Sulcis in ragione di 1-1,2 milioni di tonnellate annue.

In proposito è da ricordare che entreranno man mano in funzione parecchie centrali termoelettriche, costruite con mutui statali a tasso di favore, per l'erogazione dei quali è stato previsto che dovessero funzionare anche a carbone Sulcis; la nuova attività garantirà una

base notevole di consumo alla produzione del carbone stesso.

È necessario però vigilare perchè il collocamento del carbone Sulcis sul mercato nazionale nei singoli settori di normale assorbimento, non venga ad essere turbato da eventuali squilibri di congiuntura.

Ciò premesso, i principi cui la riforma si ispira possono così riassumersi:

1) *Semplificare la struttura organizzativa con la soppressione dell'attuale capogruppo A.Ca.I.*

L'esistenza di questo organismo centrale aveva la sua ragion d'essere in passato quando esso costituiva il necessario centro di propulsione e di coordinamento fra le due grandi branche produttive dell'Azienda, e cioè il bacino carbonifero del Sulcis in Sardegna e quello dell'« Arsa » nell'Istria.

Perduta l'« Arsa » e concentrata la sostanziale attività nella valorizzazione del Sulcis, il mantenimento della capogruppo costituirebbe non solo un inutile diaframma fra l'Amministrazione centrale e l'organismo cui tale valorizzazione è affidata, ma anche un aggravio finanziario di gestione sotto forma di aumenti di spese generali.

2) *Concentrare in un unico organismo le attività che vanno conservate e liquidare gli organismi che non hanno più ragione d'essere.*

Divenuto il bacino del Sulcis l'epicentro delle attività sostanziali del gruppo, non c'è dubbio che la Società carbonifera sarda vada mantenuta e potenziata.

Sembra al riguardo opportuno mantenere tale organismo nella forma di Società anonima, attribuendo allo Stato ed agli altri enti sottoscrittori del capitale dell'A.Ca.I. le azioni della Società stessa in proporzione della rispettiva partecipazione.

Gli stessi criteri saranno seguiti per le azioni delle Ferrovie meridionali sarde.

Delle altre controllate, la Società mineraria carbonifera « Arsa » e la Società per lo sviluppo dell'impiego dei carboni (S.I.C.I.) sono già in liquidazione, e sembra opportuno che la ultimazione delle operazioni relative sia affi-

data allo stesso liquidatore dell'Azienda capogruppo.

L'esercizio delle ferrovie verrà assunto dall'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con gestione governativa, in attesa dello studio dei provvedimenti definitivi di sistemazione delle ferrovie stesse.

È espressamente previsto l'obbligo di praticare per il carbone Sulcis la tariffa più favorevole.

L'Istituto per le case popolari dell'A.Ca.I., ente morale con capitale di fondazione posseduto dall'A.Ca.I., esplica un'attività strettamente collegata alla vita della miniera, in quanto assicura le abitazioni ai minatori ed al personale addetto, ed è all'uopo sovvenzionato dalla « Carbosarda ».

Tale ente può quindi, con opportuni accorgimenti formali, divenire una gestione speciale della Società mineraria carbonifera sarda.

Per quanto concerne la Società mineraria della Venezia Giulia si osserva che, avendo interessi minerari nella Zona B del territorio di Trieste, sembra opportuno non addivenirsi per il momento alla sua liquidazione, in attesa che sia definita la sorte di quei territori; si provvederà, a cura del liquidatore, alla alienazione delle relative azioni.

3) *Risanare finanziariamente ed economicamente l'Azienda*: lo sganciamento della « Carbosarda » dalle altre controllate e dalla Azienda capogruppo è la premessa per addivenire al risanamento finanziario, come questo è condizione indispensabile per tendere all'equilibrio economico.

È certo che il continuo aggravarsi dello squilibrio finanziario della Carbosarda e, per conseguenza dell'A.Ca.I., è stato anche determinato dalla mancata corrispondenza dei mezzi finanziari messi a sua disposizione rispetto alle esigenze della espansione della sua attività dettata da motivi di carattere contingente.

Lo squilibrio economico è dovuto essenzialmente al costante divario fra costo di produzione e prezzo di ricavo.

I due fenomeni si sono nel corso del tempo vicendevolmente influenzati.

Alle esigenze finanziarie dell'Azienda si è provveduto finora con anticipazioni o sovven-

zioni concesse direttamente dallo Stato, con prestiti nazionali ed esteri, ed ultimamente con sovvenzioni sulla base della Convenzione C.E.C.A.

Ma il problema del risanamento finanziario dell'Azienda non può essere risolto che con un notevole ulteriore sacrificio da parte dell'Era-rio destinato a sanare la posizione debitoria dell'A.Ca.I. e della « Carbosarda », al fine di mettere quest'ultima in condizioni di affrontare, come si è già accennato, il risanamento economico.

Naturalmente l'equilibrio economico non potrà essere conseguito che affrontando coraggiosamente il ridimensionamento dell'Azienda e l'adeguamento indispensabile della produzione alle effettive possibilità di assorbimento e di impiego del prodotto in relazione alle presumibili condizioni del mercato.

Il problema del Sulcis è stato altre volte portato all'esame degli organi legislativi dello Stato per una soluzione.

La natura del giacimento, la sua posizione geografica per la quale il costo si aggrava di maggiori spese di trasporto, la qualità del prodotto, costituiscono certo elementi negativi per la coltivazione di quelle miniere.

Le ingenti somme immobilizzate in esse per rendere la coltivazione, attraverso la meccanizzazione, più economica induce a portare a compimento gli impianti ed a procedere ad una razionale organizzazione tecnica per ottenere costi più bassi dei proibitivi costi attuali e tendere verso un costo internazionale.

Il problema dal punto di vista tecnico è stato analiticamente esaminato e tutti gli studi concludono per un risultato positivo, tenuto conto che trattasi di miniera a carattere marginale, e sempre che il rendimento uomo-turno si avvicini ai più bassi degli altri bacini.

Il problema del Sulcis non può essere esaminato sotto l'aspetto puramente tecnico, ma non può sfuggire a nessuno la sua importanza dal punto di vista politico (è l'unica miniera nel cuore del bacino del Mediterraneo) e di quello sociale.

Questi due aspetti, pur non essendo determinanti, tuttavia rappresentano quella giustificazione per la quale l'impresa va sostenuta e potenziata.

A tali concetti si ispira il disegno di legge che ora si sottopone all'esame del Parlamento.

All'articolo 1 il provvedimento prevede la soppressione della Azienda carboni italiani (A.Ca.I.) e la messa in liquidazione del suo patrimonio. Lo scioglimento dell'Azienda capogruppo risulta pienamente giustificato essendo venuta a cessare del tutto la sua funzione di coordinamento e direttiva ed essendosi concentrata ogni attività carbonifera nella « Carbosarda ».

Alle operazioni di liquidazione sarà preposto un liquidatore nominato con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con i Ministri per il tesoro e le finanze. Con lo stesso decreto sarà nominato anche un Comitato composto di tre membri in rappresentanza dei Ministeri predetti, cui spetterà la vigilanza delle operazioni di liquidazione.

Circa la procedura delle operazioni, l'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che la liquidazione dovrà svolgersi sulla base delle norme previste per la liquidazione delle società per azioni, in quanto applicabili.

Al liquidatore saranno attribuiti i poteri previsti dall'articolo 2278 del Codice civile, mentre le funzioni del collegio sindacale, che verrà sciolto, saranno devolute al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 1.

Per evidenti ragioni di connessione e di organicità l'articolo 3 prevede che le operazioni di liquidazione della Società mineraria carbonifera « Arsa » e della Società per lo sviluppo dell'impiego dei carboni italiani (S.I.C.I.) già in atto, siano condotte a cura dello stesso liquidatore dell'Azienda carboni italiani.

Lo stesso articolo 3 stabilisce inoltre che il patrimonio netto che risulterà dalla liquidazione dell'Azienda carboni italiani sarà devoluto, in proporzione delle rispettive partecipazioni, allo Stato ed agli altri enti sottoscrittori del capitale sociale dell'Azienda.

Con l'articolo 4 si stabilisce che l'Istituto per le case popolari dell'Azienda carboni italiani diviene una gestione autonoma della Società carbonifera sarda, che pertanto assumerà il capitale di fondazione dell'Istituto stesso.

Una particolare importanza riveste l'articolo 5 del disegno di legge in esame. In esso si prevede infatti che tutte le anticipazioni

concesse dallo Stato all'Azienda carboni italiani ed alla « Carbosarda » debbono considerarsi corrisposte a titolo di sovvenzione.

Il totale delle anticipazioni accordato dallo Stato assomma a circa lire 13 miliardi. Con tale disposizione si provvederà alla copertura delle perdite di esercizio della « Carbosarda » a tutto il 1953.

Non meno importante, ai fini del radicale riassetto economico del bacino carbonifero del Sulcis, si appalesa l'articolo 6 dello schema di legge.

Infatti, mentre le disposizioni contenute nell'articolo 5 mirano a risanare la situazione finanziaria ed economica della « Carbosarda » mediante il ripianamento delle perdite maturatesi sino a tutto il 1953, le disposizioni dell'articolo 6 mirano a fornire alla « Carbosarda » stessa i mezzi finanziari necessari per impostare l'esercizio minerario su basi economiche. All'uopo è previsto un ulteriore aumento della partecipazione statale al capitale della « Carbosarda », mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni, per l'importo di lire 8 miliardi, da versarsi in quattro esercizi a partire dal 1954-1955.

Dopo tali operazioni il capitale della Società assommerà a lire 9 miliardi e risulterà quindi più adeguato alla effettiva situazione dell'Azienda.

Gli articoli 7 ed 8 del disegno di legge concernono la regolamentazione di altre questioni derivanti dalla liquidazione dell'A.Ca.I.

L'articolo 7 dispone che i contratti di impiego o di lavoro tra l'A.Ca.I. ed i propri dipendenti sono risolti di diritto nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge: ai dipendenti stessi dovranno essere pertanto corrisposte tutte le indennità di licenziamento ad essi spettanti per legge o contratto.

È prevista però la riassunzione *ex novo* presso le aziende già facenti capo all'A.Ca.I., per coloro che potranno, a giudizio insindacabile delle Aziende stesse, essere utilmente impiegati nelle rispettive attività.

L'articolo 8 infine stabilisce a norma di legge l'esenzione fiscale, perchè redatti nell'interesse dello Stato, per tutti gli atti da stipulare in applicazione della legge in parola, anche se comportanti trasferimenti immobiliari o mobiliari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.) è soppressa ed il suo patrimonio è posto in liquidazione.

Con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e le finanze, sarà nominato un liquidatore dell'Azienda.

Con lo stesso decreto sarà costituito un Comitato composto di tre membri in rappresentanza dei Ministeri predetti cui spetterà la vigilanza delle operazioni di liquidazione dell'A.Ca.I.

Art. 2.

La liquidazione avrà luogo con le forme previste per la liquidazione delle Società per azioni in quanto applicabili.

Il liquidatore avrà i poteri stabiliti dall'articolo 2278 del Codice civile.

Le funzioni del Collegio sindacale dell'A.Ca.I. sono devolute al Comitato di vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e pertanto il Collegio sindacale viene sciolto.

Art. 3.

Il liquidatore, di cui all'articolo 1, curerà, altresì, l'alienazione delle azioni della Società mineraria della Venezia Giulia ed assumerà le liquidazioni della Società mineraria carbonifera « Arsa » e della Società per lo sviluppo dell'impiego dei carboni italiani (S.I.C.I.)

Le risultanze della liquidazione dell'A.Ca.I. saranno devolute, se attive, o imputate, se passive, allo Stato ed agli altri enti sottoscrittori del capitale dell'A.Ca.I. in proporzione delle rispettive partecipazioni.

Le azioni della Società mineraria carbonifera sarda nonchè quelle delle Ferrovie meridionali sarde calcolate al valore d'inventario dell'A.Ca.I. al 30 giugno 1954, saranno attribuite allo Stato ed agli enti sottoscrittori del capitale dell'A.Ca.I. in proporzione delle rispettive partecipazioni.

L'esercizio delle Ferrovie meridionali sarde verrà assunto provvisoriamente in gestione governativa dal Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — in attesa dell'adozione di provvedimenti per la definitiva sistemazione delle Ferrovie stesse. In ogni caso al carbone Sulcis sarà praticata la tariffa più favorevole.

Art. 4.

Il capitale di fondazione dell'Istituto delle case popolari dell'A.Ca.I. è assunto dalla Società mineraria carbonifera sarda.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad apportare le variazioni occorrenti allo statuto dell'Istituto anzidetto che, in deroga al disposto dell'articolo 22, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, agli effetti dell'articolo 23 dello stesso testo unico, sarà riconosciuto come una gestione speciale della Società mineraria carbonifera sarda.

Art. 5.

Le anticipazioni accordate dallo Stato, in base ai seguenti provvedimenti, all'Azienda carboni italiani ed alla Società mineraria carbonifera sarda debbono considerarsi corrisposte a titolo di sovvenzione:

Decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;

Decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 464;

Decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 621;

Decreto legislativo 13 dicembre 1947, n. 1582;

Decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 197;

Legge 6 agosto 1948, n. 1050;

Legge 5 dicembre 1949, n. 925;

Legge 18 aprile 1950, n. 244;

Legge 9 novembre 1950, n. 911;

Legge 12 agosto 1951, n. 748.

Allo stesso titolo vanno considerati i finanziamenti dell'Azienda carboni italiani alla Società mineraria carbonifera sarda, in dipendenza delle anticipazioni statali.

La Società mineraria carbonifera sarda assume in proprio le obbligazioni finanziarie

contratte dall'Azienda carboni italiani fino alla entrata in vigore della presente legge per la valorizzazione del bacino del Sulcis.

La Società mineraria carbonifera sarda provvederà al pagamento delle imposte dirette ed indirette da essa dovute, con particolare riferimento all'imposta generale sull'entrata, maturatesi fino all'entrata in vigore della presente legge, entro il termine che sarà fissato dal Ministro delle finanze.

Art. 6.

Lo Stato è autorizzato ad assumere un'ulteriore partecipazione mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni della Società mineraria carbonifera sarda per l'importo di lire otto miliardi da versarsi in quattro annualità di lire due miliardi ciascuna a decorrere dall'esercizio 1954-55.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio 1954-55 con prelevamenti dal fondo di tesoreria denominato « Fondo gestione ufficio centrale carboni FF. SS. » per una corrispondente somma che verrà versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

I contratti d'impiego e di lavoro tra l'A.Ca.I. ed i propri dipendenti sono risolti di diritto alla scadenza del termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con la corresponsione ai dipendenti stessi di tutte le indennità di liquidazione ad essi spettanti in base alle disposizioni di legge e contrattuali in vigore.

I dipendenti dell'A.Ca.I. che potranno essere utilmente impiegati nelle attività delle aziende già facenti capo all'A.Ca.I. medesima e non poste in liquidazione potranno essere assunti da dette aziende ad insindacabile giudizio delle stesse.

Al termine del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge saranno risolti di diritto i contratti e gli incarichi di consulenza in essere presso l'A.Ca.I.

Art. 8.

Gli atti da stipulare in applicazione della presente legge, anche se comportanti trasferimenti immobiliari e mobiliari, scontano, se soggetti a registrazione, le sole imposte fisse di registro e di trascrizione ipotecaria.